

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'avv. Gaia Golia, dall'avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza dell'avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 21 settembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO DI TRIA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Matera Calcio ora Matera Calcio Srl) - (nota n. 263/138 pf15-16 SS/us del 6.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 6 luglio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Signor Vincenzo Di Tria – nella sua qualità, all'epoca dei fatti (24.10.2012), di Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Matera Calcio (ora Matera Calcio Srl) per la violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 dell'1.7.2012 (punto 14 – allenatori) stagione sportiva 2012/2013 per aver pattuito con il Sig. Domenico Di Corato, per la conduzione tecnica di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato di Serie D, un accordo economico pari a € 15.000,00 superiore al massimale di € 10.000,00 stabilito dall'accordo LND – AIAC indicato nel predetto C.U. L.N.D. n. 1 dell'1.7.2012.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto l'irrogazione nei confronti del Signor Vincenzo Di Tria della sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre). Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento è fondato e trae spunto dall'attività d'indagine espletata dalla Procura Federale, nel corso del procedimento disciplinare n. 138 pf 15/16 avente ad oggetto *“Violazione dei massimali stabiliti dall'accordo LND-AIAC in riferimento all'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2012/2013 tra la Società ASD Matera Calcio e l'allenatore Sig. Domenico Di Corato ed all'obbligo di deposito dello stesso accordo economico presso il Dipartimento Interregionale LND”*.

Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano principalmente sull'accordo economico sottoscritto il 24.10.2012 dal Sig. Domenico Di Corato e dal Sig. Vincenzo Di Tria in qualità di Presidente della ASD Matera Calcio, e sulle dichiarazioni rese dal Sig. Di Corato nel corso della sua audizione tenutasi in data 20.6.2016 dinanzi al Collaboratore Federale avv. Giulio Di Domenico che nulla oppongono, senza alcun ragionevole dubbio, allo svolgimento dei fatti così come accertato dagli inconfutabili documenti scritti acquisiti, e che confermano il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito.

Dagli atti risulta che il Signor Di Tria, avendo pattuito con il Sig. Domenico Di Corato, durante la stagione sportiva 2012/2013, un accordo economico per la conduzione tecnica di allenatore in seconda, della prima squadra partecipante al campionato Serie D, pari a Euro 15.000,00 e di conseguenza superiore al massimale di € 10.000,00 stabilito dall'accordo LND – AIAC indicato nel C.U. L.N.D. n. 1 dell'1.7.2012, ha in effetti violato l'art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 dell'1.7.2012 (punto 14 – allenatori).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rileva che il Di Corato, nel corso della sua audizione, ha confermato lo svolgimento dei fatti ed ha ammesso quanto segue: *“All'epoca dei fatti contestati ho sottoscritto un accordo economico tipo Società /allenatore con il Matera Calcio. Essendo tale incarico il primo ricevuto per la categoria Serie D non ero a conoscenza dei massimali e né tanto meno il Matera Calcio, nella persona del Presidente p.t., di fatto all'epoca Vincenzo Di Tria, mi aveva reso edotto degli stessi. Infatti, io mi sono sempre relazionato con il Signor Columella che era ed è ancor oggi il Patron di fatto del Matera Calcio. Pertanto l'accordo economico sottoscritto l'avevo preso con quest'ultimo il quale non mi ha evidenziato che vi erano dei massimali che non si potevano superare. Tale comportamento ritengo che sia stato in palese malafede atteso che per ricevere poi il compenso pattuito ho dovuto adire il collegio arbitrale, che mi ha dato ragione riducendomi il surplus al massimo previsto dall'accordo tipo e che a sua volta ha trasmesso gli atti alla Procura.”*

In conclusione, in considerazione della documentazione prodotta, in particolare dall'accordo economico sottoscritto il 24.10.2012 dal Sig. Domenico Di Corato e dal Sig. Vincenzo Di Tria in qualità di Presidente della ASD Matera Calcio, e dalle dichiarazioni rese dal Sig. Di Corato nel corso della sua audizione tenutasi in data 20.6.2016 dinanzi al Collaboratore Federale avv. Giulio Di Domenico, che confermano i fatti posti alla base del presente deferimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Vincenzo Di Tria, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Vincenzo Di Tria la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre).

(4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO ULIZIO (all'epoca dei fatti soggetto – socio occulto e direttore di fatto – della Società Pro Patria 1919 Srl), Società PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 51/88 pf15-16 SP/blp del 1.7.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 1 luglio 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

1. Il Signor Mauro Ulizio – nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di soggetto, ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl (socio occulto e direttore di fatto) per la violazione dell'art. 6, comma 1, del CGS per avere effettuato scommesse sulla gara Cremonese – Pro Patria del 15-12-2014, nonché per aver agevolato le scommesse di soggetti non tesserati relativamente alla gara Albinoleffe – Pro Patria del 25.1.2015;

2. La Società Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Ulizio Mauro ex art. 1 bis comma 5 del CGS.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, soltanto la deferita Aurora Pro Patria 1919 Srl presentava una memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione nei confronti del Signor Mauro Ulizio della sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), e nei confronti della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento è fondato e trae spunto dall'attività d'indagine espletata dalla Procura Federale nel corso del procedimento disciplinare n. 88pf15-16, avente ad oggetto: *“Dichiarazioni rese dai Sigg. Ulizio Mauro, Marzocchi Emanuele e Pasquale Izzo, concernenti eventuali ulteriori responsabilità di tesserati rispetto a quelli già incolpati nell'ambito dei procedimenti n. 859pf14-15 e 859BISpf14-15”*.

Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano principalmente sulle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, dai Sig.ri Mauro Ulizio, Gerolino Adolfo, Melillo Vincenzo, Carmine Signore, Marco Tosi, Andrea Ulizio, Raffaele Vacca, Pasquale Izzo e Emanuele Marzocchi.

Le dichiarazioni rese dal Sig. Mauro Ulizio in sede di audizione presso la Procura Federale in data 29 luglio 2015 in relazione sia alla gara Cremonese - Pro Patria del 15.12.2014, valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, che alla gara Albinoleffe – Pro

Patria del 25.01.2015, valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, rappresentano una vera e propria confessione e confermano, pertanto, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito.

Il deferito Sig. Ulizio infatti, riguardo la gara Cremonese - Pro Patria del 15.12.2014, valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, testualmente dichiarava: *“Questa mia necessità di soldi mi indusse a proporre all'albanese di scommettere su una gara successiva, che alla fine individuai in Cremonese - Pro Patria. Parlai quindi con l'albanese rappresentandogli la possibilità che col mio intervento la Pro Patria avrebbe potuto lasciare partita vinta alla Cremonese. Lui si dimostrò favorevole ma mi disse che avrei dovuto io apprestare i capitali necessari alla scommessa. Consegnai quindi 20.000 euro all'albanese che li puntò in circuiti di cui non so dire esattamente. Ancor prima di dare i 20.000 euro avevo parlato con i calciatori della Pro Patria Melillo e Gerolino, dicendogli che avrebbero dovuto favorire la vittoria della Cremonese, ma questi, soprattutto perché molto impauriti, si rifiutarono. Parlai una prima volta ai due calciatori rappresentandogli i miei problemi con l'albanese. Questi si rifiutarono e dopo il secondo incontro ne parlarono con mio figlio Andrea. Ebbi uno scontro con mio figlio ed anche lui si dimostrò contrario dicendomi anzi che voleva andare via dalla Pro Patria e che io avrei dovuto dire al mister Tosi di non farlo giocare più. Nonostante il rifiuto di Melillo e Gerolino, consegnai ugualmente i 20.000 euro all'albanese per la scommessa, in quanto avevo grande influsso nelle decisioni dell'allenatore e speravo di fargli schierare una formazione destinata alla sconfitta. Così avvenne, in quanto convinsi mister Tosi a schierare una formazione molto sbilanciata in attacco. La scommessa andò bene ed io ho ricevetti in restituzione dall'albanese la somma di € 40.000, comprensiva dei 20.000 dati e della vincita realizzata. Inoltre avendo dato all'albanese un risultato sicuro, avevo definito con la vincita che lui aveva realizzato per proprio conto, ogni rapporto in ordine alla restituzione dei 120.000 euro, di talché non dovevo più nulla a lui”.*

Riguardo, invece, la gara Albinoleffe – Pro Patria del 25.01.2015 valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, lo stesso Signor Ulizio affermava: *“Avevo comunque bisogno di altri capitali per condurre in porto il progetto di acquisizione della Pro Patria e questo mi determinò a scommettere anche sulle gare successive: Torres – Pro Patria; Pro Patria – Pavia e Albinoleffe – Pro Patria della stagione sportiva 2014-15. Per Albinoleffe – Pro Patria, scommessa data per Over 2.5, risultato non verificatosi, anche in questo caso il meccanismo era lo stesso, infatti su tale partita scommisero i serbi dietro mia indicazione, e poiché il risultato da me suggerito non si verificò, tramite il Di Lauro mi pervennero minacce allo scopo di indurmi a corrispondere loro le somme da questi investite per la scommessa non andata a buon fine. Ad ogni modo nonostante le minacce non ho mai provveduto a restituire alcunché”.*

Alla luce di quanto sopra detto risulta comprovato, ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Mauro Ulizio anche quale socio occulto della Società deferita (comprovata dall'enorme ascendente esercitato all'interno della Società nei confronti dei tesserati, in particolare dell'allenatore della squadra) con altrettanto evidente violazione dell'articolo 6, comma 1 del CGS e di

conseguenza dell'articolo 6, comma 3 del CGS, che prevede una sanzione minima per i fatti contestati di anni 3 (tre) di inibizione e di € 25.000,00 di ammenda; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Signor Mauro Ulizio ex art. 1 bis comma 5 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, reputa congrue in relazione ai fatti ed alle responsabilità accertate, le seguenti sanzioni: nei confronti Signor Mauro Ulizio l'inibizione per anni 3 (tre), e nei confronti della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 90/961 pf15-16 DP/fda del 4.7.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rilevato che:

- la Procura Federale ha deferito il Signor Carlo Amato – nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Due Torri – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11 NOIF e dell'art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS;
- la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal Signor Giuseppe Toscano, all'epoca del fatto calciatore presso la Società ASD Due Torri, con decisione pubblicata con C.U. 122/CAE, del 24.09.2015, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 4.400,00, a vario titolo dovuta;
- il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – rigettava il reclamo presentato dalla Società ASD Due Torri avverso la decisione di cui al C.U. 122/CAE, con decisione pubblicata con C.U. n. 8/T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche del 27.11.2015, comunicata alla Società mediante lettera raccomandata ricevuta il 21.12.2015;
- la Società ASD Due Torri in data 16.9.2016 notificava presso questa Sezione Disciplinare, a mezzo pec memoria difensiva ai sensi dell'art. 30 comma 10 CGS alla quale veniva allegata (*sub* 1), copia di liberatoria datata 03.01.2016 sottoscritta dal Signor Giuseppe Toscano attestante l'avvenuto pagamento in suo favore della somma accertata in via definitiva con provvedimento del T.F.N. – Sezione Vertenze Economiche del 27.11.2015, comunicata alla Società in data 21.12.2015;
- il pagamento dell'importo dovuto risulterebbe, pertanto, alla luce di tale liberatoria, essere stato effettuato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello ai sensi dell'art. 94 ter, comma 11 NOIF;

Considerato, tuttavia, che:

- la Società ASD Due Torri ha omesso di comunicare l'intervenuto adempimento agli Organi della giustizia federale procedenti fino alla presentazione della memoria di cui sopra e, in particolare, nulla ha dedotto dopo aver ricevuto la comunicazione di

conclusione delle indagini della Procura Federale datata 02.05.2016, né dopo aver ricevuto l'atto di deferimento datato 04.07.2016;

- trattandosi di ammontare superiore ai 3.000,00 euro ai sensi dell'art. 49, c. 1 d.lgs n. 231/2007 il pagamento non può essere avvenuto con denaro contante ed altresì non risultano prodotti in atti attestati di pagamento comprovanti con certezza la data del trasferimento di denaro, sicché la semplice annotazione della data apposta in calce al documento non è sufficiente a comprovare la risaleza del pagamento in presenza di allegazioni fattuali che depongono in senso contrario;

- alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Amato della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Due Torri della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

Ritenuto fondato il deferimento e valutata la liberatoria in atti tardivamente prodotta nonché inidonea, per le motivazioni sopra esposte, a comprovare l'avvenuto pagamento nei termini sanciti dall'art. 94 ter comma 11 NOIF;

Considerato che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Carlo Amato, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Due Torri la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2016/2017.

(6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CERRUTI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Agropoli), Società US AGROPOLI - (nota n. 97/720 pf15-16 DP/fda del 4.7.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che:

- la Procura Federale ha deferito il Signor Domenico Cerruti – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società US Agropoli – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis, comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13 NOIF e dell'art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS;

- il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal Signor Mario Pietropinto, all'epoca del fatto allenatore della prima squadra della Società US Agropoli, con decisione pubblicata con C.U. n. 2 stagione sportiva 2015/2016, del 14.11.2015, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 8.135,00, a vario titolo dovuta;

- la Società US Agropoli non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, avvenuta mediante lettera raccomandata del 16.12.2015, restituita al mittente per compiuta giacenza;

- in sede di audizione del 24.06.2016 presso la Procura Federale, il Sig. Cerruti ha ammesso la responsabilità in ordine agli addebiti mossi;

- alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al Signor Cerruti della sanzione della inibizione di mesi sei ed alla Società US Agropoli della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00;

- è comparso alla riunione l'avv. Aita, il quale si è riportato alla memoria difensiva in atti insistendo per l'applicazione dell'istituto della continuazione, essendo stati i deferiti condannati da questa sezione disciplinare con decisione pubblicata con C.U. n. 9/TFN del 29.07.2016 per la medesima infrazione commessa ai danni di altro allenatore della Società; in subordine, chiedendo un rinvio per connessione con altro procedimento disciplinare in trattazione presso la Corte federale d'Appello nell'odierna giornata;

Ritenuta non meritevole di accoglimento l'istanza di rinvio in carenza di presupposti, non ravvisandosi alcuna connessione oggettiva tra i procedimenti pendenti indicati dal difensore, ed esclusa l'applicazione alla fattispecie dell'istituto della continuazione difettandone tanto il profilo oggettivo che quello soggettivo in presenza di obbligazioni assunte nei confronti di soggetti diversi, in momenti diversi e non essendovi in atti prova della necessaria unicità nella determinazione degli illeciti;

Considerato che dalla versata documentazione risulta evidente e comprovata - ove anche tenuta nella dovuta considerazione l'ammissione di responsabilità da parte del Signor Cerruti ai sensi dell'art. 24 CGS - la responsabilità ascritta ai deferiti, ovvero del legale rappresentante della Società, cui è imputabile l'ascritta violazione, alla quale consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Domenico Cerruti, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società US Agropoli la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2016/2017.

(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE BIZZARRO (all'epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), RICCARDO INNOCENTI (all'epoca dei fatti calciatore della Società Real Marcianise) - (nota n. 49/498 pf13-14 AM/SP/ma del 1.7.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, causa impedimento oggettivo del relatore del procedimento, rinvia lo stesso al 21.10.2016 ore 10.30, senza ulteriori avvisi. Con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZHU XIAODONG (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 591/1066 pf15-16 AM/ma del 12.7.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, causa impedimento oggettivo del relatore del procedimento, rinvia lo stesso al 21.10.2016 ore 10.30, con avvisi.

Con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(51) – RICORSO EX ART. 43BIS DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPIA JUVENTUS FALCONARA, AVVERSO LA NON AMMISSIONE DELLA SOCIETÀ AL CAMPIONATO REGIONALE DI 2ª CATEGORIA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE.

Visto il ricorso proposto dai Signori Veronese Stefano e Veronese Alessio, rispettivamente in qualità di Presidente e Segretario p.t. della ASD Olimpia Juventus Falconara per l'annullamento della delibera di non ammissione della Società ricorrente al campionato regionale di seconda categoria, stagione sportiva 2016/2017 emanata dalla Figc - LND – Comitato Regionale Marche e resa nota con C.U. n. 10 del 17 agosto 2016;

Ascoltato all'udienza di discussione il difensore della Società ricorrente ed esaminate le sue controdeduzioni in ordine al problema sollevato d'ufficio da questo Tribunale del difetto di giurisdizione;

Preso atto che la difesa del Comitato Regionale Marche - LND non ha preso posizione sul punto non depositando alcuno scritto difensivo al riguardo;

Rilevato che nella particolare fattispecie risulta impugnata dinanzi a questo Tribunale una delibera emessa dal Comitato Regionale Marche - LND, con richiesta di annullamento della medesima, previa adozione di misure cautelari, nonché di accertamento del diritto della Società istante all'ammissione al campionato regionale di seconda categoria – stagione sportiva 2016/2017;

Considerato in diritto.

La Lega Nazionale Dilettanti non ha previsto nelle proprie Carte Federali (Statuto – Regolamenti) la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare; sicché, per l'impugnazione delle proprie delibere, non può che essere applicato l'art. 43 bis, 5° comma, che prevede tale giurisdizione per le componenti federali solo "ove previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti".

Con parere pubblicato dalla Corte Federale d'Appello in data 10 dicembre 2014, è stato chiarito che, giusto art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva, non sussiste automatico adeguamento alla nuova normativa bensì occorre un espresso adeguamento, che in concreto sul punto non consta sia stato deliberato.

Per le ragioni che precedono, deve declinarsi la giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare sulla questione controversa poiché, in assenza di specifica disposizione normativa, la competenza non appartiene questo Organo giudicante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara il proprio difetto di giurisdizione e, per l'effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto dai Signori Veronese Stefano e Veronese Alessio, rispettivamente in qualità di Presidente e Segretario p.t. della ASD Olimpia Juventus Falconara, meglio in epigrafe descritto.

Ordina incamerarsi le tasse reclamo.

(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO VITO (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Avellino 1912 Srl) - (nota n. 572/360 pf15-16 AM/SP/ma del 12.7.2016).

Il Presidente prende e dà atto che la notifica dell'avviso di trattazione non è andato a buon fine. Dà atto che il deferimento è stato nuovamente notificato mediante Pec il 24.8.2016 presso la Società US Avellino 1912 Srl e rinvia al 21.10.2016 ore 10.30 per termini, senza ulteriori avvisi.

Con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'avv. Fabio Micali, dall'avv. Ernesto Nicolai **Componenti**; con l'assistenza dell'avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 21 settembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(257) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IRFAN PENGILI, GIANCARLO ROSATI, BARBARA ROVERSI, GIUSEPPE SALVATORE MARINACI, GIANLUCA SCOPPETTA, DANILO PATACCHIOLA, LORENZO CICOLANI, IVAN AMICI, GINO SULPIZI, FELICE LONGHI, RUGGERO FAINELLI, SANDRO CIOGLI, MASSIMILIANO DIONISI, AGOSTINO CATALDI, LUIGI ALTOBELLI, MARINO FLAMMINI, ALESSANDRO CAVALLARI, GIULIA MARISCOLI, ATTILIO ORTENZI, FRANCESCO SPANICCIATI, MAURO MAURELLI, VINCENZO IACHETTI, MAURIZIO SALVATI, PIERO MARIANI, MIRKO CANNONE, ASD SPORTING RIETI, ASD ANDREA DI PIETRO, ASD ANGIOINA, ASD POGGIO MOIANO, ASD VELINIA, POL. CANTALICE, ASD NORCIA 480, PRO CALCIO STUDENTESCA RIETI 1999 ASD, ASD PRO CALCIO CITTADUCALE, ASD ACCADEMIA CALCIO ROMA, ASD NURSIA C/5, ASD PRO CALCIO CONTIGLIANO, USD CASCIA - (nota n. 103/1048 pf15-16/FDL/gb del 13.05.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la Procura Federale ha deferito dinanzi allo stesso:

a) il Signor Irfan Pengili – all'epoca dei fatti Presidente della ASD Sporting Rieti – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art.1-*bis*, CGS per avere nella sua qualità organizzato un raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato "Giocando Scampagnando", nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza richiedere la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-2015, così come successivamente integrato dalla Circolare n. 1 "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società" paragrafo 3 lett. c), nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

b) il Signor Giancarlo Rosati – all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della ASD Sporting Rieti – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1-*bis*, CGS per avere nella sua qualità organizzato un raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato “Giocando Scampagnando”, nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-2015, così come successivamente integrato dalla Circolare n.1 “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società” paragrafo 3 lett. c), nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS;

c) la Signora Barbara Roversi – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Andrea Di Pietro; il Signor Giuseppe Salvatore Marinaci – all’epoca dei fatti segretario, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici al raduno oggetto di deferimento della ASD Andrea Di Pietro; il Signor Gianluca Scoppetta – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Angioina; il Signor Danilo Patacchiola – all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore delle squadre Pulcini e Piccoli Amici al raduno oggetto di deferimento della ASD Angioina; il Signor Lorenzo Cicolani – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Poggio Moiano; il Signor Ivan Amici – all’epoca dei fatti Tecnico Responsabile Pulcini, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici della ASD Poggio Moiano; il Signor Gino Sulpizi – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Velinia; il Signor Felice Longhi – all’epoca dei fatti Consigliere, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Pulcini della ASD Velinia; il Signor Ruggero Fainelli – all’epoca dei fatti Consigliere, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici della ASD Velinia; il Signor Sandro Ciogli – all’epoca dei fatti Presidente della Polisportiva Cantalice; il Signor Massimiliano Dionisi – all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici, per come qualificatosi in sede di audizione, della Polisportiva Cantalice; il Signor Agostino Cataldi – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Norcia 480; il Signor Luigi Altobelli – all’epoca dei fatti Segretario, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Pulcini della ASD Norcia 480; il Signor Marino Flammini – all’epoca dei fatti Presidente della Pro-calcio Studentesca Rieti 1999 ASD; il Signor Alessandro Cavallari – all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente accompagnatore squadra Pulcini della ASD Pro-calcio Città Ducale; la Signora Giulia Mariscoli – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Accademia Calcio Roma; il Signor Attilio Ortenzi – all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della squadra Pulcini, per come qualificatosi in sede di audizione, della ASD Accademia Calcio Roma; il Signor Francesco Spanicciati – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Nursia Calcio a 5; il Signor Mauro Maurelli – all’epoca dei fatti Cassiere, nonché Dirigente accompagnatore della squadra Pulcini della ASD Nursia Calcio a 5; il Signor Vincenzo Iachetti – all’epoca dei fatti Presidente della ASD Pro-calcio Contigliano; il Signor Maurizio Salvati – all’epoca dei fatti Dirigente responsabile scuola calcio, nonché Dirigente accompagnatore delle squadre Pulcini e Piccoli Amici della ASD Pro-calcio Contigliano; il Signor Piero Mariani – all’epoca dei fatti Presidente della USD Cascia; il Signor Mirko Cannone – all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici, per come qualificatosi in sede di audizione, della USD Cascia), per la violazione, indicata specificamente in parte motiva,

dell'art.1-*bis*, CGS per avere nella loro qualità consentito o comunque non impedito la partecipazione delle rispettive Società al raduno di calcio giovanile a carattere regionale denominato "Giocando Scampagnando", nei giorni 31 maggio e 2 giugno 2015, senza accertarsi che ne fosse stata richiesta dalla Società organizzatrice – ASD Sporting Rieti – la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n.1 del settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-2015, così come successivamente integrato dalla Circolare n.1 "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società" paragrafo 3 lett. c), nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

d) la ASD Sporting Rieti – ASD Andrea Di Pietro – ASD Angioina – ASD Poggio Moiano – ASD Velinia – Polisportiva Cantalice – ASD Norcia 480 – Pro-calcio Studentesca Rieti 1999 ASD – ASD Pro-calcio Città Ducale – ASD Accademia Calcio Roma – ASD Nursia Calcio a 5 – ASD Pro-calcio Contigliano – USD Cascia, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le condotte ascrivibili ai rispettivi Presidenti muniti di legale rappresentanza e/o propri altri tesserati e/o altri soggetti, ancorché non tesserati, ai sensi dell'art.4, comma 1 e comma 2, CGS.

La Procura Federale ha espletato – come ampiamente documentato agli atti del procedimento – attività di indagine.

In tale ultimo contesto, la stessa:

1) ha acquisito fogli censimento delle Società;

2) ha svolto audizione dei Signori Umberto Fusacchia – Fabrizio De Tommaso – Claudio Aguzzi – Cristina Tiberi – Irfan Pengili e Giancarlo Rosati – Barbara Roversi e Giuseppe Salvatore Marinaci – Franco Fedeli e Gennaro Isaia – Gianluca Scoppetta e Danilo Patacchiola – Lorenzo Cicolani e Ivan Amici – Gino Sulpizi, Felice Longhi e Ruggero Fainelli – Sandro Ciogli e Massimiliano Dionisi – Agostino Cataldi e Luigi Altobelli – Marino Flammini e Oliviero Olivieri – Alessandro Cavallari – Giulia Mariscoli e Attilio Orteni – Francesco Spanicciati e Mauro Maurelli – Vincenzo Iacchetti e Maurizio Salvati – Piero Mariani e Mirko Cannone, in ragione delle cariche ricoperte all'epoca dei fatti e della qualità attualmente rivestita.

La ASD Poggio Moiano, nonché il Signor Lorenzo Cicolani in qualità di Presidente della detta ASD e il Signor Ivan Amici, in qualità di Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici della detta ASD, a seguito dell'attività di indagine della Procura Federale hanno depositato a mezzo P.E.C. in data 30 novembre 2015 e in data 25 luglio 2016, per il tramite del proprio difensore – avv. Chiara Giuliani, rispettive memorie difensive con articolazione delle istanze istruttorie.

La Pro-calcio Studentesca Rieti 1999 ASD, nonché il Signor Marino Flammini in qualità di Presidente della detta ASD e il Signor Oliviero Olivieri in qualità di Tecnico responsabile nonché Dirigente accompagnatore della detta ASD, a seguito dell'attività di indagine della Procura Federale, hanno depositato in forma cartacea, per il tramite del proprio difensore – avv. Claudio Corsi, memoria difensiva presso F.I.G.C. Procura Federale in data 1 dicembre 2015 prot. n. 5450, allegando documenti.

La FC Rieti Srl, nonché il Signor Franco Fedeli, in qualità di Presidente di quest'ultima FC all'epoca dei fatti, a seguito dell'attività di indagine della Procura Federale, hanno presentato alla Procura Federale, a mezzo *email* del 4 dicembre 2015 e in pari data in forma cartacea presso F.I.G.C. Procura Federale prot. n. 5636, per il tramite del proprio difensore avv. Andrea Gianni, richiesta di patteggiamento «*al fine di scongiurare il deferimento*».

Gli altri soggetti ed enti deferiti non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Il Sig. Irfan Pengili, all'epoca dei fatti Presidente per la ASD Sporting Rieti: 5 (cinque) mesi di inibizione;

Il Sig. Giancarlo Rosati, all'epoca dei fatti organizzatore del raduno in questione nonché Dirigente Accompagnatore per la ASD Sporting Rieti: 4 (quattro) mesi di inibizione;

la Sig.ra Barbara Roversi, all'epoca dei fatti Presidente per la ASD Andrea Di Pietro: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Giuseppe Salvatore Marinaci, all'epoca dei fatti Segretario nonché Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Piccoli Amici al raduno in questione, per la ASD Andrea Di Pietro: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Gianluca Scoppetta, all'epoca dei fatti Presidente per la ASD Angioina: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Danilo Patacchiola, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore squadre categorie Pulcini e Piccoli Amici al raduno in questione, per la ASD Angioina: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Lorenzo Cicolani, all'epoca dei fatti Presidente per la ASD Poggio Moiano: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Ivan Amici, all'epoca dei fatti Tecnico Responsabile Pulcini, nonché Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Piccoli Amici al raduno in questione, per la ASD Poggio Moiano: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Gino Sulpizi, all'epoca dei fatti Presidente per la ASD Velinia: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Felice Longhi, all'epoca dei fatti Consigliere nonché Dirigente Accompagnatore della squadra Pulcini al raduno in questione, per la ASD Velinia: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Ruggero Fainelli, all'epoca dei fatti Consigliere nonché Dirigente Accompagnatore della squadra Piccoli Amici al raduno in questione, per la ASD Velinia: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Sandro Ciogli, all'epoca dei fatti Presidente per la Polisportiva Cantalice: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Massimiliano Dionisi, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della squadra Piccoli Amici al raduno in questione (per come qualificatosi in sede di audizione), per la Polisportiva Cantalice: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Agostino Cataldi, all'epoca dei fatti Presidente per la ASD Norcia 480: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Luigi Altobelli, all'epoca dei fatti Segretario nonché Dirigente Accompagnatore della squadra di categoria Pulcini al raduno in questione, per la ASD Norcia 480: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Marino Flammini, all'epoca dei fatti Presidente per la Pro Calcio Studentesca Rieti 1999 ASD: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Alessandro Cavallari, all'epoca dei fatti Presidente e Dirigente Accompagnatore squadra categoria Pulcini al raduno in questione, per la ASD Pro Calcio Cittaducale: 4 (quattro) mesi di inibizione;

La Sig.ra Giulia Mariscoli, all'epoca dei fatti Presidente per la ASD Accademia Calcio Roma: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Attilio Ortenzi, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Pulcini al raduno in questione (per come qualificatosi in sede di audizione), per la ASD Accademia Calcio Roma: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Francesco Spanicciati, all'epoca dei fatti Presidente per la ASD Nursia Calcio a 5: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Mauro Maurelli, all'epoca dei fatti Cassiere nonché Dirigente Accompagnatore della squadra categoria Pulcini al raduno in questione, per la ASD Nursia Calcio A 5: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Vincenzo Iachetti, all'epoca dei fatti Presidente per la ASD Pro Calcio Contigliano: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Maurizio Salvati, all'epoca dei fatti Dirigente Responsabile Scuola Calcio nonché Dirigente Accompagnatore squadre categoria Pulcini e Piccoli Amici al raduno in questione, per la ASD Pro Calcio Contigliano: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Piero Mariani, all'epoca dei fatti Presidente per la USD Cascia: 4 (quattro) mesi di inibizione;

Il Sig. Mirko Cannone, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della squadra categoria Piccoli Amici al raduno in questione (per come qualificatosi in sede di audizione), per la USD Cascia: 4 (quattro) mesi di inibizione;

la Società ASD Sporting Rieti: € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) di ammenda;

la Società ASD Andrea Di Pietro: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la ASD Angioina: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la ASD Poggio Moiano: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la ASD Velinia: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la Polisportiva Cantalice: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la ASD Norcia 480: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la Pro Calcio Studentesca Rieti 1999 ASD: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la ASD Pro Calcio Cittaducale: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la ASD Accademia Calcio Roma: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la ASD Nursia Calcio A 5: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la ASD Pro Calcio Contigliano: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

la USD Cascia: € 800,00 (Euro ottocento/00) di ammenda;

Sono comparsi l'avv. Giuliani, per la Società ASD Poggio Moiano e per i Signori Cicolani Lorenzo e Amici Ivan, l'avv. Corsi per le Società Pro-Calcio Studentesca Rieti 1999 ASD, ASD Sporting Rieti, USD Cascia, ASD Pro-Calcio Contigliano, ASD Nursia Calcio a 5, e per il Sig. Rosati Giancarlo, quest'ultimo presente alla riunione.

Tutte le difese, nell'interesse dei soggetti rispettivamente assistiti, hanno trattato la controversia ed insistito per il proscioglimento dei propri assistiti.

Considerato in fatto.

L'ASD Sporting Rieti in data 31 maggio 2015 – 2 giugno 2015 ha organizzato la dodicesima edizione del raduno calcio giovanile città di Leonessa "Giocando Scampagnando" Memorial Biagio Panicini.

Successivamente allo svolgimento del raduno, il Presidente del C.R. Lazio LND ha inviato nota alla Procura Federale pervenuta in data 11 giugno 2015 segnalando che l'evento si era svolto senza l'autorizzazione prescritta dal C.U. n. 1 del settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., stagione sportiva 2014-2015, così come successivamente integrato dalla Circolare n.1 "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società" paragrafo 3 lett. c).

La Procura Federale ha espletato – come ampiamente documentato agli atti del procedimento – attività di indagine eseguendo altresì l'audizione di circa trenta persone. All'esito di tale attività, essa ha comunicato la conclusione delle indagini pervenendo al deferimento a carico delle persone e degli enti che sono parti nel presente procedimento.

L'ASD Poggio Moiano, nonché il Signor Lorenzo Cicolani in qualità di Presidente della detta ASD e il Signor Ivan Amici, in qualità di Dirigente accompagnatore della squadra Piccoli Amici della detta ASD, assistiti dall'avv. Chiara Giuliani, hanno dedotto l'inesistenza dell'illecito disciplinare e l'insussistenza della violazione contestata dalla Procura Federale poiché *«non si è trattato di un vero e proprio torneo giovanile ma di un semplice ritrovo ludico/sportivo per i bambini più piccoli, all'insegna del gioco e del divertimento e che, per tale ragione, la normativa richiamata dal Procuratore Federale non può essere posta a fondamento delle violazioni contestate»*. E infatti, *«i giochi si sono svolti in maniera non competitiva e all'insegna del divertimento: non vi è stata gara ed al termine della manifestazione non vi è stata una vera e propria premiazione, ma semplicemente è stato consegnato un ricordo della giornata a tutti i partecipanti»*.

In ogni caso, ASD Poggio Moiano, nonché il Signor Lorenzo Cicolani e il Signor Ivan Amici hanno dedotto, da un lato, di essersi comportati in modo conforme ai principi della correttezza e comunque secondo buona fede, in quanto hanno confidato nella regolare *«organizzazione da parte dello Sporting Rieti di un evento ormai datato e consolidato nel tempo come quello»* oggetto del deferimento; d'altro lato, l'esiguità e l'irrilevanza del fatto contestato dalla Procura Federale.

Sulla scorta di tali rilievi, ASD Poggio Moiano, il Signor Lorenzo Cicolani ed il Signor Ivan Amici hanno concluso per l'archiviazione del procedimento disciplinare n. 103pf 15-16.

La Pro-calcio Studentesca Rieti 1999 ASD, il Signor Marino Flammini in qualità di Presidente della detta ASD ed il Signor Oliviero Olivieri in qualità di Tecnico responsabile

nonché Dirigente accompagnatore della detta ASD, assistiti dall'avv. Claudio Corsi, hanno dedotto che *«nel caso di specie non ci troviamo di fronte ad un Torneo calcistico. Infatti la manifestazione “Giocando Scampagnando” per la sua impostazione e realizzazione non può essere inquadrata nella terminologia Torneo, in quanto la stessa veniva realizzata solo ed esclusivamente al fine di far incontrare bambini, categoria piccoli amici e pulcini, in un contesto allegorico privo di competizione classifica e/o eliminazione dove i piccoli trascorrevano una giornata all’aperto giocando, mangiando socializzando tutti insieme, ricevendo a fine giornata un mini ricordo per l’esperienza vissuta insieme».*

Gli stessi hanno concluso nel senso che *«la presenza in tutti gli anni della manifestazione, tranne che nel 2015, di tutte le autorità sportive provinciali ha fatto sì che le Società partecipanti vista la presenza delle stesse abbiano dato per scontato la regolarità della manifestazione, in quanto se così non fosse stato non si evince come mai la FIGC non si sia attivata immediatamente per il deferimento per gli anni che furono»* chiedendo l’*«archiviazione del procedimento disciplinare a loro carico intrapreso»;*

La FC Rieti Srl, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Signor Franco Fedeli, in qualità di Presidente di quest’ultima FC all’epoca dei fatti, e il Signor Gennaro Isaia, nella qualità di Tecnico responsabile della scuola calcio, assistiti dall’avv. Andrea Gianni, hanno formulato richiesta di patteggiamento *«al fine di scongiurare il deferimento».*

Ritenuto in diritto

Non è contestato da alcuno dei soggetti e degli enti deferiti lo svolgimento del raduno calcio giovanile città di Leonessa “Giocando Scampagnando” Memorial Biagio Panicini e la partecipazione delle squadre Piccoli Amici e/o Pulcini degli enti deferiti. I fatti presupposti sono, dunque, pacifici.

Ciò di cui è contestazione, e fonte di addebiti, è la mancata autorizzazione da parte del Consiglio Federale allo svolgimento della manifestazione, di cui invece i soggetti deferiti avrebbero dovuto munirsi, omissione che viene giustificata sulla base di varie argomentazioni improntate, tra le altre ragioni, alla buona fede ed all’affidamento.

Dall’audizione del Signor Irfan Pengili, in qualità di Presidente della ASD Sporting Rieti, svolta dalla Procura Federale, è emerso che quest’ultimo aveva delegato verbalmente il Signor Giancarlo Rosati a curare l’organizzazione del raduno giovanile “Giocando Scampagnando” di Leonessa del 31 maggio e 2 giugno 2015 per cui, la richiesta di autorizzazione, secondo prospettazione di parte, sarebbe stata affidata al medesimo.

Dall’audizione del Signor Giancarlo Rosati è emerso che costui non aveva ricevuto istruzioni circa la necessità di chiedere l’autorizzazione a svolgere il suddetto raduno e che, in tale sede, lo stesso aveva consegnato il regolamento del raduno, la griglia degli incontri e gli inviti trasmessi agli enti, oltre alle liste dei bambini partecipanti all’evento.

E allora non può assumere alcuna rilevanza, e comunque non può costituire esimente, quanto dichiarato in sede di audizione dalla maggior parte dei soggetti deferiti i quali hanno riferito di aver confidato sul fatto che l’autorizzazione allo svolgimento del raduno giovanile “Giocando Scampagnando” di Leonessa del 31 maggio e 2 giugno 2015, giunto addirittura alla sua tredicesima edizione, fosse stata richiesta e ottenuta.

La circostanza per cui il torneo si svolgeva da dodici anni senza che mai fosse stata richiesta la prescritta autorizzazione piuttosto che fondare un affidamento incolpevole costituisce aggravante della condotta sotto il profilo della massima negligenza e imperizia, non ammissibile in capo a soggetti cui, per l'esperienza maturata nel settore, è fatto obbligo di conoscere ed osservare le norme federali.

L'autorizzazione in questione avrebbe dovuto necessariamente richiedersi, per l'anno 2015, in base al Comunicato n. 1 relativo alla stagione sportiva 2014/2015, integrato dalla Circolare n. 1 "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati da Società" paragrafo 3 lett. c), il quale stabilisce, all'art. 2, le modalità di svolgimento dell'attività giovanile agonistica, prescrivendo all'art. 2.6, la necessità dell'autorizzazione.

Sotto il profilo comportamentale, ovvero della imputabilità della condotta agli agenti, va osservato che il torneo è un evento annuale i cui contenuti si evincono da una sintesi relativa all'evento "Giocando Scampagnando 2006" – allegato alla memoria difensiva redatta dall'avv. Corsi nell'interesse di Pro-calcio Studentesca Rieti 1999 ASD, nonché del Signor Marino Flammini e del Signor Oliviero Olivieri – in cui si legge che «*i nostri piccoli campioni hanno giocato, si sono lealmente sfidati ...*».

Il Signor Giancarlo Rosati in una *email* del 22 maggio 2015, inviata a ASD Accademia Calcio Roma, ha dichiarato di trasmettere «*la documentazione relativa al torneo Giocando Scampagnando*»;

Risulta provata anche la presenza di un'ambulanza come da comunicazione dell'Azienda Regionale di Emergenza Sanitario UOC C.O. Rieti del 27 maggio 2015 avente prot. n. 463.

È dunque provato, oltre ogni ragionevole dubbio, alla stregua della documentazione versata in atti e delle audizioni effettuate dall'Ufficio indagini della Procura Federale, che la manifestazione in parola sia stata organizzata ed alla stessa abbiano partecipato soggetti tesserati senza che l'evento fosse stato autorizzato dal Consiglio Federale, in violazione palese del Comunicato Ufficiale n. 1 relativo alla stagione sportiva 2014/2015 che stabilisce, all'art. 2, le modalità di svolgimento dell'attività giovanile agonistica, e prescrive all'art. 2.6, la necessità dell'autorizzazione.

Il deferimento s'appalesa dunque fondato. Congruo si riscontrano le sanzioni di cui al dispositivo, tenuto conto del diverso grado di partecipazione alla commissione dell'illecito sportivo e del differente grado di responsabilità ascrivibile ai soggetti.

Alla responsabilità dei singoli, legali rappresentanti e/o di altri tesserato dell'Ente e/o di altri soggetti, ancorché non tesserato ma che hanno agito nell'interesse dell'Ente medesimo, ai quali è imputata la violazione di cui sopra, consegue la responsabilità diretta di ciascun Ente ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 2, CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Irfan Pengili la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro);
- al Signor Giancarlo Rosati la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno);

- alla Signora Barbara Roversi, al Signor Giuseppe Salvatore Marinaci, al Signor Gianluca Scoppetta, al Signor Danilo Patacchiola, al Signor Lorenzo Cicolani, al Signor Ivan Amici, al Signor Gino Sulpizi, al Signor Felice Longhi, al Signor Ruggero Fainelli, al Signor Sandro Ciogli, al Signor Massimiliano Dionisi, al Signor Agostino Cataldi, al Signor Luigi Altobelli, al Signor Marino Flammini, al Signor Alessandro Cavallari, alla Signora Giulia Mariscoli, al Signor Attilio Ortenzi, al Signor Francesco Spanicciati, al Signor Mauro Maurelli, al Signor Vincenzo Iachetti, al Signor Maurizio Salvati, al Signor Piero Mariani, al Signor Mirko Cannone, per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art.1-*bis*, CGS, la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00) cadauno. Infligge alle Società ASD Sporting Rieti – ASD Andrea Di Pietro – ASD Angioina – ASD Poggio Moiano – ASD Velinia – Polisportiva Cantalice – ASD Norcia 480 – Pro-Calcio Studentesca Rieti 1999 ASD – ASD Pro-Calcio Città Ducale – ASD Accademia Calcio Roma – ASD Nursia Calcio a 5 – ASD Pro-Calcio Contigliano – USD Cascia), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza e/o al proprio altro tesserato e/o ad altro soggetto, ancorché non tesserato che ha dichiarato di agire nell'interesse dell'Ente medesimo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 2, CGS, l'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00) cadauna.

(287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CELENTANO (all'epoca dei fatti dirigente della Società SSCD Frattese Srl) - (nota n. 15530/748 pf15-16 AM/SP/ma del 27.6.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di convocazione, rinvia il presente procedimento alla data del 21.10.2016 ore 10.30, con avvisi.

Con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo**

“”

Pubblicato in Roma il 27 Settembre 2016.

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio**